



Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica

*direzione19@regione.piemonte.it*

Data 25 MAR. 2008

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta regionale n. 18-8754  
in data 12/5/2008 relativa all'approvazione del P.R.G.C.M. vigente del  
Comune di Cossogno

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15  
della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i.**

1. Normativa

N.T.A.

**Premessa**

Oltre alle sottoriportate puntuali modifiche ed integrazioni, si intendono altresì apportate al testo normativo delle presenti N.T.A. quelle introdotte "ex officio" all'elaborato GEO 1.

**Art. 24**

3° comma, dopo le parole "ai sensi della Circolare P.G.R. n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)" si intende introdotta la dizione "purché l'intervento non conduca ad una entità edilizia fuori scala in rapporto all'edificato circostante";

5° comma, p.to 2, 2° puntino, al fondo dell'inciso in parentesi si intende inserita la dizione "mentre per quelli soggetti a RE dovrà essere valutata caso per caso l'opportunità di un loro mantenimento".

**Art.32 bis**

L'articolo di cui trattasi si intende sostituito dal seguente:

"1 Sulla tavola di P.R.G. è individuata l'area rientrante nei confini del Parco Nazionale della Val Grande.

1. Per tale territorio valgono le disposizioni dettate dal D.M. 2 marzo 1992 di istituzione del Parco, sia nella fase transitoria, che a seguito



C.so Bolzano, 44  
10121 Torino  
Tel. 011.4321428  
Fax 011.4324804



dell'approvazione definitiva del relativo piano.

2. Gli usi del suolo extraurbano relativi alla porzione di territorio rientrante nei confini del Parco Nazionale della Val Grande sono quelli indicati nella tavola n. 4 "*Azzonamento aree extraurbane per destinazioni colturali in atto e classi di idoneità urbanistica*" del Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità Montana Val Grande, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 408 dell'11.04.1985.  
Per le parti di territorio rientranti nei confini del Parco ma non descritte nella tavola di P.R.G.I. sopraccitata gli usi del suolo sono quelli indicati nel Piano Forestale Territoriale n. 23 relativo all'area forestale Val Grande, Alto Verbanò, Valle Cannobina.
3. Ai fini della valutazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica e delle situazioni di rischio idrogeologico, per la porzione di territorio rientrante nei confini del Parco Nazionale della Val Grande, si fa riferimento:
  - alla tavola n. 4 "*Azzonamento aree extraurbane per destinazioni colturali in atto e classi di idoneità urbanistica*" del Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità Montana Val Grande, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 408 dell'11.04.1985;
  - al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
4. All'interno dell'area protetta permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico richiamate all'art. 36.1 delle presenti norme.
5. Solo per quanto compatibile con le disposizioni del D.M. 2 marzo 1992, si applicano le previsioni contenute nel P.R.G. relativamente a parti specificamente evidenziate in cartografia:
  - aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico (art. 21);
  - nuclei di antica formazione (art. 24);
  - aree edificate e/o di pertinenza di edifici ad uso prevalentemente residenziale (art. 26).
6. Analogamente, solo per quanto compatibile con le disposizioni del D.M. 2 marzo 1992, all'interno del confine del Parco Nazionale della Val Grande, si applicano le previsioni contenute nel P.R.G. relativamente a:



- edifici isolati in aree agricole per la generalità delle costruzioni di origine rurale esistenti;
- aree boscate, per le parti di territorio così individuate nei documenti di cui al precedente punto 3;
- aree edificate e/o di pertinenza di edifici ad uso prevalentemente residenziale.”.

## 2. Elaborati

Modifiche all’elaborato GEO 1

### **Art. 9, lett. B), p.to 3)**

Al fondo del testo viene inserita la seguente dizione “Si rende necessaria una regolare manutenzione del canale di gronda posto a monte della frazione Runchio/Rugno, il quale svolge una funzione di mitigazione del pericolo di dissesto idrogeologico per la frazione stessa.”.

### **Art. 37**

Alla fine dell’articolo viene aggiunta la seguente frase “La norma ai sensi del R.D. 523/1904 costituisce disciplina locale in materia, siano essi a cielo aperto o tombinati. Per l’individuazione dei corsi d’acqua demaniali si deve far riferimento alla mappa catastale (riportati con doppia linea continua). Qualora risultassero differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così come dalle mappe catastali, rispetto all’attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l’area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell’art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui la L. 37/94 e la D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002.”.

### **Art. 39, 2° comma**

Al fondo del testo vengono introdotte i seguenti ulteriori punti:

“ tutte le sezioni in corrispondenza di manufatti (attraversamenti, imbocchi di tombinature, canalizzazioni, etc.) che comportano un restringimento della sezione naturale del corso d’acqua sono da intendersi critiche;  
tutti i tratti del reticolo idrografico risultante dalla base catastale e non classificati sulle tavole di analisi sono da associare ai processi lineari con intensità molto elevata (EeL).”.

**Art. 40, 2° periodo, 1° trattino**

Dopo la frase “non è consentita la copertura dei corsi d’acqua” viene aggiunta la seguente “in sintonia con quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 152/1999. Nel caso di corsi d’acqua demaniali gli interventi dovranno risultare in sintonia con l’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, mentre le opere idrauliche e quelle che insistono sul ramo idrico (ad es. le opere interferenti, quali ponti, attraversamenti, guadi, etc.) dovranno essere autorizzate dall’Autorità Idraulica competente.”.

**Art. 40, 2° periodo**

Vengono stralciate le frasi di cui al terzo e settimo trattino e viene inserita al quinto trattino, dopo le parole “per le fasce spondali del Rio Aureglio” la dizione “e del Torrente San Bernardino”.

**Art. 42 – Classe 2, 2° periodo**

Al fondo del testo viene inserita la dizione “; in prossimità di manufatti (tombinature, attraversamenti, etc.) che restringono le sezioni dei corsi d’acqua, inoltre le verifiche dovranno essere condotte anche al fine di escludere potenziali rischi dovuti a tali criticità.”.

**Art. 44, 5° periodo**

Al fondo dei punti a), b) e f) viene aggiunta la seguente frase “nel rispetto di quanto previsto all’art. 31 della LR 56/1977 e relativa DGR n. 28-27094 del 19/04/1999.”.

**Art. 44, ultimo periodo**

Il testo viene sostituito con “Le prescrizioni di piano regolatore possono costituire “disciplina locale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 solo a seguito di approfonditi e circostanziati studi idraulici dei vari corsi d’acqua, così come indicato dalla CPGR 08.10.1998 n. 14/LAP/PET.”.

**Art. 45**

Dopo il 2° periodo viene introdotta la seguente frase “Competono all’Amministrazione comunale tutte le valutazioni in ordine all’avvenuto superamento delle condizioni di rischio che gravano sui luoghi ascritti alla classe IIIB e che ne impediscono la piena fruizione e/o l’ulteriore sviluppo sotto il profilo urbanistico, in coerenza con il punto 7.10 della NTE/99. Spetta sempre al citato Ente locale assicurarsi e impedire anche i modesti incrementi di carico antropico prima dell’esecuzione dei lavori di riassetto territoriale (v. punto 7.2 NTE/99), laddove gli incrementi anzidetti sono ammessi dalla sottoclasse IIIB (v. IIIB2 e IIIB3 della NTE/99). Si richiamano, inoltre, i disposti di cui all’art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI.”.



### 3. Cartografia

Tavola 3b/2003, Carta dei Vincoli e degli usi del suolo del territorio urbano e relativa legenda, in scala 1:2.000, viene stralciata la rappresentazione delle "Perimetrazioni di zona ex L.R. 28/99 - Zona A1".

Tavola 3b/2003, Carta dei Vincoli e degli usi del suolo del territorio urbano, in scala 1:2.000, la fascia di rispetto dell' impianto di depurazione dei liquami viene rappresentata con profondità di 100 ml misurati in linea d'area dalla recinzione dell'impianto.

Tavola 8a "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione del territorio urbanizzato", scala 1:2000, nella zona di testata del Rio Airola l'area individuata nella classe IIb viene riclassificata in IIIa se ineditata o IIIb2 se edificata-urbanizzata, secondo quanto indicato nell'allegato stralcio planimetrico (Fig. 1).

Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
arch. Margherita BIANCO

Il Responsabile del Settore  
Urbanistico Territoriale - Provincia di Verbania  
arch. Pietro GAMALERO

**Allegato:**  
**Stralcio planimetrico (Fig. 1)**



Fig. 1 - Estratto dalla TAV 8a "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'ideoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio urbanizzato" (aggiornamento: febbraio 2007). Sono individuati i perimetri delle aree da ascrivere alla classe IIIA o almeno IIIB2 in luogo della classe II.